

n. 15740/2017 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
vista la nota del 22 settembre 2017 avente ad oggetto S.r.l. (R.E.A. n. 768779). Richiesta
di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. Richiesta di avvio del
procedimento di iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.”;
visto il provvedimento emesso da questo Giudice con il quale veniva avviato il procedimento;
vista la nota trasmessa dall'ufficio in data 11 dicembre 2017;

premesso che, con nota trasmessa in data 25 agosto 2017 all'ufficio del registro delle imprese, i
Sig.ri Paolo e Beatrice quali “titolare della impresa familiare ditta Paolo
nonché legale rapp.te della S.r.l.” il primo e nella qualità di “partecipe all'impresa familiare
ditta Paolo nonché partecipe alle quote sociali della S.r.l. ed avente diritti reali di
proprietà” la seconda, chiedevano alla camera l'immediata cancellazione dell'iscrizione del dott.
Maurizio Fantaccione quale amministratore unico della società S.r.l. ripristinando
nell'incarico l'effettivo legale rappresentante della società il sig. Paolo
premesso ancora che, a fondamento dell'istanza, i Sig.ri Paolo e Beatrice
rappresentavano che: il dott. Maurizio Fantaccione non ha titolo per esercitare il predetto
incarico; lo stesso dott. Fantaccione e l'avv. Maria Virginia Perazzoli avevano attestato titoli di
partecipazioni sociali inesistenti e la Camera aveva eseguito l'iscrizione della sostituzione
dell'amministratore della società S.r.l. senza verificarne i presupposti; in particolare, la
presenza dell'avv. Maria Virginia Perazzoli nel corso dell'assemblea della S.r.l. era
illegittima in quanto l'avv. Perazzoli “Curatore della impresa familiare ditta Paolo in
fallimento e controllante della srl, ha convocato l'assemblea dei soci senza essere in
possesso delle azioni della srl, non acquisite in fase di costituzione dell'inventario dei
beni, entro trenta giorni dalla dichiarativa del fallimento”; peraltro, la ripartizione delle quote
sociali risultanti dal verbale dell'assemblea era indicata a verbale in maniera errata (con
conseguente insufficienza del *quorum* deliberativo), in quanto la Sig.ra Beatrice



assente all'assemblea del 15.6.2017, è proprietaria di una quota pari al 50% del capitale della società S.r.l.;

vista la nota trasmessa dall'ufficio, il Conservatore del registro delle imprese rappresentava che l'iscrizione della cessazione del sig. Paolo dalla carica di amministratore unico della società in oggetto, a decorrere dal 15 giugno 2017, era stata erroneamente eseguita, in quanto la relativa domanda non è stata sottoscritta da un sindaco effettivo della società, ai sensi dell'art. 2385 c.c. e che, inoltre, la cessazione dal predetto incarico si era determinata per decadenza, ai sensi dell'art. 2382 c.c., per effetto della dichiarazione del fallimento del sig. in data 19 giugno 2014;

considerato, dunque, che l'ufficio chiedeva di disporre l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dell'iscrizione eseguita nel Registro delle imprese in data 19 luglio 2017, concernente la cessazione del sig. Paolo dalla carica di amministratore unico della società S.r.l., a decorrere dal 15 giugno 2017, nonché l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della cessazione dello stesso sig. dalla predetta carica a decorrere dal 19 giugno 2014;

viste le ulteriori note trasmesse dai Sig.ri Paolo e Beatrice dall'avv. Maurizio Fantaccione quale nuovo amministratore unico della S.r.l. e, infine, dal Conservatore del registro delle imprese;

osserva quanto segue.

Ai fini della decisione sulle istanze presentate, da una parte, dall'Ufficio del registro delle imprese e, dall'altra, dai Sig.ri e Beatrice appare utile ricostruire, per quello che qui interessano, le vicende della S.r.l.

La S.r.l. veniva costituita in data 25 febbraio 1993: i soci sono i Sig.ri Paolo e Beatrice proprietari rispettivamente di una quota pari al 51% e del 49% del capitale sociale. Il Sig. Paolo ricopriva anche la carica di amministratore unico fino all'assunzione della deliberazione oggetto dell'istanza presentata all'ufficio del registro dal predetto e dalla Sig.ra Beatrice

Con sentenza n. 75 del 19 giugno 2014, il Tribunale di Velletri dichiarava il fallimento di Paolo e nominava curatore l'avv. Virginia Perazzoli. Nonostante l'intervenuto fallimento, non veniva iscritta nel registro delle imprese la decadenza di questi dalla carica di amministratore unico della società.

Ebbene, in data 15 giugno 2017 si teneva l'assemblea della S.r.l. alla quale



partecipava "il socio di maggioranza, titolare del 51% delle quote, avv. Maria Virginia Perazzoli in qualità di curatore del fallimento della ditta Paolo n. 75/2014". Per come risulta dal verbale, poi, a detta assemblea - convocata "giusta quanto disposto dagli artt. 2366 e 2479 bis c.c., dal socio di maggioranza, a mezzo raccomandata a/r spedita il 24 maggio 2017 (...)" - erano assenti tanto la Sig.ra Beatrice che l'amministratore unico, Sig. Paolo. All'esito di tale riunione, l'assemblea, con il voto del socio di maggioranza presente, revocava il Sig. Paolo dalla carica di amministratore unico e nominava il Sig. Maurizio Fantaccione alla medesima carica.

Quindi, con domanda trasmessa per via telematica in data 10 luglio 2017, il sig. Maurizio Fantaccione chiedeva l'iscrizione nel Registro delle imprese della propria nomina alla carica di amministratore unico della società S.r.l. e della cessazione dalla medesima carica del sig. Paolo a decorrere dal 15 giugno 2017, allegando copia del verbale della descritta assemblea.

La relativa iscrizione veniva eseguita in data 19 luglio 2017.

Così ricostruiti i termini della vicenda in esame, i Sig.ri Paolo e Beatrice chiedevano all'ufficio del registro la cancellazione della iscrizione concernente la sostituzione dell'amministratore unico della società all'uopo rappresentando che l'assemblea non era stata legittimamente convocata; che il curatore del fallimento di Paolo non era nel "possesso delle azioni della S.r.l., non acquisite in fase di costituzione dell'inventario, entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento"; che la ripartizione delle quote sociali risultanti dal verbale dell'assemblea era stata erroneamente attestata essendo la Sig.ra Beatrice assente alla riunione, proprietaria di una quota pari al 50% del capitale sociale della S.r.l.

Per parte sua, l'ufficio del registro, rilevando l'intervenuto fallimento del Sig. Paolo richiedeva al Giudice del registro delle imprese di procedere d'ufficio all'iscrizione nel registro della decadenza di questi dalla data 19 giugno 2014. Sotto altro profilo, l'ufficio rilevava che l'iscrizione della cessazione del sig. Paolo dalla carica di amministratore unico della società in oggetto, a decorrere dal 15 giugno 2017, è stata erroneamente eseguita, in quanto la relativa domanda non è stata sottoscritta da un sindaco effettivo della società, ai sensi dell'art. 2385 c.c.

Ciò posto, occorre in primo luogo esaminare la questione se il fallimento della persona fisica che ricopre la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata implichi o meno la decadenza del medesimo dalla suddetta carica.

Come è noto, nell'ambito delle società azionarie, l'art. 2382 c.c. prevede che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai



pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Una simile disposizione, tuttavia, non è ripetuta nell'ambito della disciplina della società a responsabilità limitata, ove il codice non prevede cause di ineleggibilità, rimettendo all'atto costitutivo la definizione delle condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore, destinate ad affiancarsi a quelle desumibili dalle regole generali in tema di capacità d'agire e da ulteriori disposizioni di legge. Tale circostanza ha aperto un dibattito in ordine alla possibilità di applicarla, in via analogica, a quest'ultimo tipo societario.

È noto che la giurisprudenza di legittimità, ha, peraltro in una unica occasione, evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 2382 c.c. alle società a responsabilità limitata con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale (così, Cass., 8 agosto 2013, n. 18904). Una simile conclusione si basa sulla considerazione che la disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, da una parte, non regola le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di tale società e, dall'altro, non contiene un rinvio alle norme dettate dall'art. 2382 c.c. per la società per azioni, previsto dal previgente art. 2487 c.c. Ebbene, secondo una simile impostazione, evidentemente fatta propria dagli istanti, il silenzio serbato sul punto, non andrebbe imputato a mera dimenticanza, ma dovrebbe ritenersi indicativo di una precisa volontà del legislatore, che, se avesse voluto provvedere in materia, avrebbe dovuto farlo esplicitamente. Tali considerazioni troverebbero, infine, conferma nella disciplina in tema di fallimento - come novellata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e dalla quale risulta una limitazione degli effetti a carico del fallito, sul piano personale, della sentenza di fallimento - e, in particolare, nell'abrogazione, disposta con il primo decreto legislativo indicato, della L. Fall., art. 50, che prevedeva il registro dei falliti, e nell'abrogazione, operata dal secondo decreto legislativo citato, le cui disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5, comma 2, lett. a) che vietava l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione.

Ritiene questo Giudice del registro di non potere dare seguito all'arresto ora richiamato e di dovere confermare la costante giurisprudenza del Giudice del registro di Roma che, in conformità ad ampia dottrina, ritiene l'applicabilità dell'art. 2382 c.c. anche alle società a responsabilità limitata.

Come è noto, la norma di cui all'art. 2382 c.c. è volta a tutelare non solo i soci, ma anche i creditori ed i terzi che vengono in contatto con la società: come è stato correttamente affermato, la tutela del patrimonio sociale richiede anche nelle società a responsabilità limitata l'assenza in



capo agli amministratori di situazioni, quali l'interdizione, l'inabilitazione, le condanne in sede penale, idonee ad incidere negativamente sulla capacità ed onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria. In altre parole, l'art. 2382 c.c. esprime una regola di tutela dei terzi a valenza generale, in quanto le indicate esigenze di tutela si manifestano in modo analogo a prescindere dal tipo sociale adottato in sede di costituzione della società.

D'altra parte, anche nel rapporto "interno" tra amministratore e società non sussistono differenze che possano giustificare una soluzione diversa. È evidente, infatti, che, quanto a diritti e obblighi reciproci e connesse responsabilità, il rapporto gestorio che si instaura tra la società ed il relativo amministratore non presenta sostanziali distinzioni tra i due tipi societari.

In questa prospettiva, le riforme che hanno interessato la legislazione fallimentare non vengono in rilievo sia perché esse non riguardano esclusivamente le società a responsabilità limitata (con la conseguenza che non si comprenderebbe la ragione di una differenza di disciplina tra i due tipi societari e precisamente il permanere delle cause di ineleggibilità e di decadenza solo per la società per azioni) sia in quanto la manifesta limitazione degli effetti, sul piano personale, del fallimento non costituisce esigenza che possa essere antergata rispetto alle necessità di tutela dei terzi che vengono in contatto con una società costituita mediante un particolare tipo societario.

La circostanza che la norma ricavabile dall'art. 2382 c.c. esprima una regola generale porta conduce necessariamente alla sua applicabilità anche alle società a responsabilità limitata.

L'applicabilità alla società a responsabilità limitata del disposto di cui all'art. 2382 c.c. implica che sarebbe nulla per illiceità dell'oggetto la deliberazione che nominasse un soggetto fallito alla carica di amministratore della società e che, una volta intervenuto il fallimento dell'amministratore, questi decade dalla carica.

Tanto chiarito, ed alla luce dei precedenti rilievi in punto di diritto, deve ritenersi che, al momento della dichiarazione di fallimento (19 giugno 2014) sia intervenuta una causa di decadenza del Sig. Paolo dalla carica di amministratore unico della società S.r.l.

Alla luce dell'art. 2190 c.c., deve d'ufficio essere, dunque, iscritta nel registro delle imprese la cessazione, per decadenza, del Sig. Paolo dalla predetta carica a far data dal 19 giugno 2014. Conseguentemente, deve disporsi la cancellazione della iscrizione concernente la cessazione del Sig. Paolo dalla carica di amministratore dal 15 giugno 2017 per effetto della revoca disposta nel corso dell'assemblea tenutasi alla suddetta data. È, infatti, evidente che risalendo la decadenza e, dunque, la cessazione dalla carica al 19 giugno 2014 la successiva iscrizione (avente il medesimo oggetto sebbene fondata su ragioni distinte) appare in contrasto con il principio di continuità delle iscrizioni.

Sotto altro profilo, le conclusioni ora raggiunte consentono di ritenere superato il rilievo,



posto dall'ufficio, concernente la irregolarità della iscrizione della cessazione del Sig. Paolo a seguito della sua sostituzione in virtù della deliberazione assunta in data 15 giugno 2017 in quanto la domanda relativa non era stata sottoscritta da un sindaco effettivo della società ai sensi dell'art. 2385 c.c. Alla luce delle precedenti considerazioni, infatti, nessuna iscrizione concernente la cessazione dalla carica del Sig. Paolo si rendeva necessaria alla data del 15 giugno 2017.

Può ora passarsi all'esame dei rilievi che i Sig.ri Paolo e Beatrice muovono alla iscrizione della nomina (non essendo più in discussione la revoca del Sig. Paolo del Sig. Maurizio Fantaccione alla carica di amministratore unico della S.r.l. per effetto della deliberazione dell'assemblea del 15 giugno 2017.

In relazione alle doglianze sollevate, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, ad analizzare il perimetro delle valutazioni che l'ordinamento demanda al giudice del registro delle imprese.

È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.

In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del



quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (*recte*: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso - ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell'atto al modello giuridico - possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti



finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

In particolare, questo Giudice, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il controllo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili *prima facie* e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al 'tipo' giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).

È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all'organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d'iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr., 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr., 29 febbraio 2016).

Chiariti i limiti in cui opera il sindacato del conservatore e del giudice del registro, può pervenirsi all'esame del caso di specie.

Ciò posto, come già in precedenza evidenziato, i Sig.ri Paolo e Beatrice deducono che l'assemblea non era stata legittimamente convocata; che il curatore del fallimento di Paolo non era nel "possesso delle azioni della S.r.l., non acquisite in fase di costituzione dell'inventario, entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento"; che la



ripartizione delle quote sociali risultanti dal verbale dell'assemblea era stata erroneamente attestata essendo la Sig.ra Beatrice _____ assente alla riunione, proprietaria di una quota pari al 50% del capitale sociale della _____ S.r.l.

Tuttavia, la deliberazione cristallizzata nel verbale dell'assemblea del 15 giugno 2017 risulta, sotto il profilo qualificatorio, correttamente adottata. In particolare, la deliberazione in argomento contiene tutti gli elementi che consentono di ritenere superata la verifica di corrispondenza tipologica di essa - e, quindi, della conseguente nomina del nuovo amministratore - quale aderente alla categoria di atti cui aspira ad appartenere. Essa, infatti, riporta l'intestazione della società, la nomina del presidente e del segretario della riunione, la partecipazione del capitale sociale, il richiamo all'ordine del giorno, la discussione operata in sede assembleare, i soggetti votanti ed il relativo voto espresso. Inoltre, per quel che maggiormente conta, essa contiene l'espressione di un deliberato che consente di riferire le manifestazioni di volontà espresse nel corso dell'assemblea alla società medesima.

Al contrario, le circostanze dedotte dagli istanti possono essere contestate solo in sede contenziosa mediante impugnazione della deliberazione per i vizi indicati senza che sia concesso all'Ufficio del registro prima e al Giudice del registro dopo la verifica di essi. Infatti, la legittimità della convocazione, la legittimità del possesso da parte del curatore fallimentare della partecipazione societaria riferibile al Sig. Paolo _____ e, dunque, la legittimità della partecipazione di questi all'assemblea, nonché la legittimità del *quorum* con il quale la deliberazione è stata assunta necessitano, per la loro verifica, di un giudizio contenzioso da instaurarsi tra il socio (o l'amministratore revocato) e la società.

Tali circostanze, al contrario, non legittimano l'intervento del giudice del registro.

Segue il rigetto dell'istanza presentata dai Sig.ri Paolo _____ e Beatrice _____

Infine, la Sig.ra Beatrice _____ deduce che la ripartizione delle quote sociali risultanti dal registro delle imprese (e ritenute valide nell'assemblea del 15 giugno 2017) sono errate essendo ella proprietaria di una quota pari al 50% del capitale della società _____ S.r.l. Per tale ragione, la predetta Sig.ra Beatrice _____ unitamente al Sig. Paolo _____ ha, con nota del 20 novembre 2017 inviata all'ufficio a seguito dell'avvio, da parte di questo magistrato, del procedimento ex art. 2191 c.c., proposto istanza all'ufficio "affinché venga registrata la propria partecipazione sociale nella _____ srl, pari al 50%, come da diritto, in seguito alla separazione dei beni".

Tale richiesta non è fondata. Premesso che dalle risultanze del registro delle imprese si desume che i Sig.ri Paolo _____ e Beatrice _____ sono proprietari rispettivamente di una quota pari al 51% e del 49% del capitale sociale, alla istanza non è stato allegato alcun documento attestante un trasferimento di una quota pari all'1% del capitale sociale della _____



S.r.l. dal primo alla seconda.

Appare, dunque, evidente che – a prescindere da ogni rilievo, già di per sé assorbente, circa l'assenza di documentazione a supporto dell'istanza – l'accoglimento di essa comporterebbe una lesione del principio di continuità delle iscrizioni che, al contrario, l'ufficio del registro deve necessariamente garantire.

p.q.m.

visto l'art. 2190 c.c., dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della cessazione, per decadenza, del Sig. Paolo dalla carica di amministratore unico della S.r.l. a far data dal 19 giugno 2014;

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione della iscrizione concernente la cessazione del Sig. Paolo dalla carica di amministratore dal 15 giugno 2017;

visti gli artt. 2190 e 2191 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti per la cancellazione dell'iscrizione, eseguita nel registro delle imprese in data 19 luglio 2017, concernente la nomina del Sig. Maurizio Fantaccione alla carica di amministratore unico della società S.r.l., a decorrere dal 15 giugno 2017;

visti gli artt. 2190 e 2191 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti per l'iscrizione della variazione degli assetti proprietari della S.r.l.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 22 gennaio 2018

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

